



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORDINANZA n° 129 del 19/05/2017

Prot. n. 0002787

Oggetto: disciplina del pascolo su terreni comunali per l'annualità 2017.

IL SINDACO

Ravvisata l'esigenza di disciplinare in maniera più razionale l'utilizzo dei pascoli comunali, nelle more dell'adozione di uno specifico Regolamento comunale per l'uso civico di pascolo, al fine di evitare un utilizzo eccessivo delle superfici;

Visto il Regolamento comunale di Polizia Rurale, approvato con deliberazione consiliare n° 49 del 09.09.1999;

Richiamata l'ordinanza sindacale n° 15 del 11.05.2011 avente ad oggetto "Prescrizioni di polizia forestale regolamentazione del pascolo";

Visto il Piano di assestamento forestale adottato con deliberazione consiliare n° 17 del 25/08/2015;

Ritenuto dover vietare il pascolo del bestiame nella località denominata "Colli della Croce", individuata ai fogli 1 e 2 del N.C.T. del Comune di Borbona, come meglio individuati nella planimetria allegata, in quanto è in corso di predisposizione un progetto per un diverso utilizzo produttivo di detti terreni da parte del Comune;

Visti la L.R. 28.10.2002, n° 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" ed il regolamento regionale del 18.04.2005, n° 7;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Vista la Legge 24.11.1981, n° 689;

Vista la Legge 241/1990;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. Il divieto assoluto di pascolo, alla luce di progetti di pubblico interesse in essere, sui terreni di proprietà comunale e demaniali e gravati da uso civico, siti in loc. "Colli della Croce", individuati al foglio 1 e 2 del N.C.T. del Comune di Borbona, come da planimetria allegata, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fino a nuova disposizione;
2. Il pascolo sui restanti terreni di proprietà comunale potrà essere effettuato dal 20.05.2017 al 01.10.2017, sulla base della determinazione del Responsabile del Servizio che verrà successivamente adottata sulla scorta delle richieste degli aventi diritto.
E' fatto divieto di pascolo, al di fuori del periodo temporale sopra descritto, su qualsiasi proprietà demaniale comunale, gravata da uso civico e su tutti i terreni soggetti alla normativa regionale 39/02, alla luce dell'eccesso di utilizzo avvenuto nell'annualità di alpeggio 2016;
3. Si stabilisce la tariffa di € 30,00/ UBA* per i residenti aventi diritto di uso civico, tale importo è ridotto ad € 15,00/UBA* per giovani imprenditori residenti nel Comune di Borbona, titolari di partita IVA aperta nell'annualità in corso e la stessa cifra è dovuta per gli equini;
4. Accertata la quantità di pascolo richiesta dagli aventi diritto, che non potrà essere superiore al 5% di quella dell'annualità precedente, la parte eccedente sarà soggetta a manifestazione di interesse al prezzo di € 100,00/UBA*; nell'eventualità di richieste da parte di giovani imprenditori titolari di partita IVA, aperta nell'annualità in corso, al fine di incentivare i giovani nel percorso agricolo, verrà loro data priorità rispetto a qualsiasi altra offerta al costo di € 15,00/UBA*;
5. Eventuali carenze idriche sui terreni saranno a carico degli aventi diritto e/o degli eventuali assegnatari;
6. È fatto obbligo agli aventi diritto e/o agli assegnatari di custodire gli animali come previsto dalla normativa regionale;
7. Nelle località Fonte del Lago, Fonte Brignola e Fonte della Palombara è fatto obbligo della sosta minima necessaria all'abbeveraggio; il bestiame dovrà essere quindi posto ad una distanza, dai fontanili, pari almeno a 300 mt;
8. È fatto obbligo agli aventi diritto e/o assegnatari di mantenere puliti, fruibili e funzionali le località di cui al punto 7;
9. E' vietato il pascolamento nel raggio di mt 300 dagli edifici di culto, posti nelle aree campestri;
10. Il pascolo deve essere controllato e spinto su ogni particella assegnata, al fine del corretto uso del suolo e di un'equa distribuzione dei carichi;
11. È fatto obbligo di fornire al Comune l'elenco dei marchi auricolari del bestiame portato al pascolo, sottoscritto dal richiedente (non è valida la copia del registro stalla), nonché la certificazione della ASL competente che i capi sono privi di affezioni;
12. Per quanto non regolamentato dalla presente ordinanza, si fa riferimento al D.P.R. 88.2.1954, n° 320 e alle normative e regolamenti Regionali vigenti;
13. A conclusione dell'annualità di alpeggio verrà nominato, a cura dell'Ente, apposito tecnico agronomo che provvederà alla valutazione dell'effettivo pascolamento delle

particelle assegnate, e in caso di riscontro negativo si procederà alla NON assegnazione, per l'annualità successiva, dell'uso civico alle ditte che non abbiano ottemperato, oltre la relativa sanzione amministrativa per mancato rispetto di ordinanza sindacale.

* Unità Bovino Adulto, per il calcolo vedere allegato II.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è Maria Antonietta Di Gaspare in qualità di Responsabile dell'Ufficio Amministrativo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa alla Stazione Carabinieri di Borbona, alla Legione Carabinieri Forestale "Lazio e Sardegna" – Stazione di Posta, alla Prefettura – U.T.G. di Rieti, alla AUSL di Rieti.

La mancata ottemperanza, a quanto previsto dalla presente Ordinanza, sarà perseguita ai sensi delle leggi vigenti in materia amministrativa e penale.

Per quanto non previsto dalla normativa regionale, si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente relative alla violazione di Ordinanza Sindacale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con le modalità di cui alla Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1119/197 entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Dalla residenza Comunale, li 19 MAG 2017



Il Sindaco
(Maria Antonietta Di Gaspare)

ALLEGATO II

Specie	Età	Carico		Specie	Età	Carico
Bovini	adulti > 24 mesi	1,00 UBA		Pecore	> 12 mesi	0,15 UBA
Bovini	tra 6 e 24 mesi	0,60 UBA		Capre	> 12 mesi	0,15 UBA
Bovini	fino a 6 mesi	0,40 UBA		Suini adulti	> 6 mesi	0,30 UBA
Equini	adulti > 24 mesi	1,00 UBA		Asini e Muli	adulti > 24 mesi	1,00 UBA
Equini	tra 6 e 24 mesi	0,60 UBA		Asini e Muli	tra 6 e 24 mesi	0,60 UBA

